

R.S.U.
dell'Istituto di Scienze
Militari Aeronautiche

Viale dell'Aeronautica, 14 - 50144 FIRENZE

Firenze, 28/04/2016

INDIRIZZI IN ALLEGATO

OGGETTO: Figli in età scolare.

Alcuni dipendenti di questo Istituto, aventi figli che frequentano la scuola dell'obbligo, seguendo le indicazioni contenute nelle FAQ di Persociv in materia e le modalità fornite informalmente dal Comandante dell'ISMA, hanno presentato una motivata richiesta di autorizzazione alla rinuncia alla pausa psico-fisica per un periodo limitato nel tempo (termine dell'attività didattica).

Successivamente, l'autorizzazione è stata negata adducendo come motivazione, tra l'altro, il seguente parere informale (si deduce, quindi, acquisito per le vie brevi) della 3^a Divisione di Persociv: *"per figli in età scolare debba intendersi al massimo scuola elementare"*.

Preliminarmente, occorre evidenziare che da una semplice ricerca effettuata su vari dizionari della lingua italiana (Treccani, Devoto-Oli, Garzanti ecc...) è emerso che la locuzione età scolare ha il significato letterale di *"...età in cui un individuo è soggetto agli obblighi scolastici"*.

Detta accezione risulta, peraltro, accolta anche in altri Ministeri: ad esempio con la Circolare n. 146 del 17/06/2015, che ad ogni buon conto si allega alla presente, il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo ha espressamente previsto, in applicazione dell'art.7, comma 3, del CCNL 12 gennaio 1996, una durata della pausa ridotta per alcune categorie di personale tutelate tra cui annovera i genitori di *"...figli in età scolare, quindi di età compresa tra i 6 e i 16 anni, arco temporale di durata dell'obbligo scolastico, ai sensi della legge 27 dicembre 2006, n. 296, articolo 1, comma 622, del Decreto Ministeriale 22 Agosto 2007, n. 139, art. 1 e della circolare ministeriale 30 dicembre 2010, n. 101"*.

Inoltre, fino ad oggi questa accezione era accolta anche in questo Ente considerato che l'accordo sull'orario di lavoro, in vigore fino al 29 febbraio 2016, contemplava la possibilità di richiedere un'estensione di flessibilità per genitori con figli fino all'età scolare *"...da intendersi come scuola dell'obbligo..."*.

Per quanto sopra esposto, al fine di fornire riscontro alle richieste del personale in servizio presso questo Istituto, si reputa necessario che la D.G. per il Personale Civile motivi su quali basi normative abbia espresso un parere così restrittivo su una materia che risulta, peraltro, regolata da un CCNL sottoscritto da ARAN e OO.SS. e, quindi, si chiede al Comandante dell'ISMA di voler acquisire almeno un parere **formale** sulla materia in parola e alle OO.SS. in indirizzo di fornire chiarimenti in merito.

Certi di un sollecito riscontro, si porgono distinti saluti

ELENCO INDIRIZZI

AL	COMANDANTE DELL'ISMA		SEDE
ALLA	C.G.I.L. – F.P. Borgo de' Greci, 3	50122	FIRENZE
ALLA	C.I.S.L. – F.P.S. Sezione Territoriale Lavoratori Statali Via Benedetto Dei, 2/A	50127	FIRENZE
ALLA	U.I.L. – P.A. Via Corcos, 25		FIRENZE
ALLA	FLP DIFESA c/o AELEGRETTI Patrizia Viale G. Cesare, 11	50019	SESTO FIORENTINO
ALLA	CONFSAL – UNSA c/o Dott. Massi Via R. Bruschi, 109	50019	SESTO FIORENTINO
ALLA	USB- P.I. Via Galliano, 107	50144	FIRENZE
ALLA	Federazione INTESA c/o Complesso della Polizia di Stato "Il Magnifico" Ufficio Sanitario P.le – V.le Gori, 60	50127	FIRENZE
ALLE	OO.SS. NAZIONALI		LORO SEDI



Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo

Direzione generale Organizzazione
Servizio II

Roma, 17 giugno 2015

CIRCOLARE N. 146
0016962
Prot. n. 161601/5.4

All'Ufficio di Gabinetto
All'Ufficio Legislativo
All'Organismo indipendente di valutazione
LORO SEDI

Al Segretariato Generale
SEDE

A tutte le Direzioni generali
LORO SEDI

A tutti i Segretariati regionali dei beni e delle attività culturali e
del turismo
LORO SEDI

A tutti i dirigenti centrali e periferici
LORO SEDI

OGGETTO: Articolazione dell'orario di lavoro - Pausa pranzo ed erogazione
buono pasto

Con riferimento all'oggetto, a seguito di numerose richieste di parere pervenute
circa dubbi interpretativi in merito alla possibilità di rinunciare al diritto di fruire della
pausa pranzo, si ritiene opportuno rappresentare quanto segue.

L'art. 19 del CCNL del 16 maggio 1995 e l'art. 7 del CCNL tipologie orari lavoro
del 12 gennaio 1996 stabiliscono le modalità di fruizione della pausa pranzo e della
relativa corresponsione del buono pasto al dipendente.

La suddetta pausa, avendo la finalità di consentire il recupero delle energie
psicofisiche e l'eventuale consumazione del pasto, non è un diritto disponibile e come
tale non può essere oggetto di rinuncia da parte del dipendente.



Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo

Direzione generale Organizzazione
Servizio II

Premesso quanto sopra, è pur vero che l'art.7, comma 3, del CCNL richiamato consente l'individuazione di una diversa durata della pausa giornaliera per il personale che si trovi in peculiari situazioni personali, sociali e familiari (decreto legislativo n.151/2001, titolari di legge 104/92, tossicodipendenze, inserimento di figli in asili nido, figli in età scolare, quindi di età compresa tra i 6 e i 16 anni, arco temporale di durata dell'obbligo scolastico, ai sensi della legge 27 dicembre 2006, n. 296, articolo 1, comma 622, del Decreto Ministeriale 22 Agosto 2007, n. 139, art. 1 e della circolare ministeriale 30 dicembre 2010, n. 101, impegno in attività di volontariato di cui all'art. 17 della legge n.266/1991).

Pertanto, al fine di garantire la tutela delle categorie di cui al medesimo articolo, si ritiene che, al personale come sopra individuato, che ne faccia formale richiesta possa essere concessa, in deroga alla normativa contrattuale, una pausa ridotta, con corresponsione del buono pasto, pari a 10 minuti termine minimo indicato dall'art.8 del decreto legislativo 8 aprile 2003, n.66, recante "Attuazione delle direttive 93/104/CE concernenti taluni aspetti dell'organizzazione dell'orario di lavoro".

IL DIRETTORE GENERALE
(dott. Gregorio ANGELINI)